

FONDO PENSIONE

Cos'è e perché conviene



Pianifica il valore del tuo domani

La scelta di aderire ad un fondo pensione ha un **duplice vantaggio**, sia in **fase di accumulo** (ovvero durante il periodo che va dalla data di adesione alla data di effettiva riscossione del capitale) in quanto si può beneficiare di una importante **deduzione fiscale**, sia in **fase di uscita** (ovvero quando inizio a riscuote il capitale accumulato nel fondo) in quanto, rispetto al TFR la **tassazione è molto più vantaggiosa**.

Con questa guida cercheremo di stimolare alcune riflessioni dando degli spunti utili per decidere se iniziare a costruire da subito un proprio piano previdenziale.



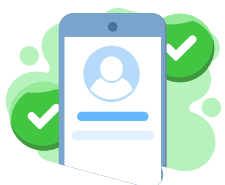
Le tipologie di **fondi pensione**

In Italia il sistema della previdenza complementare si compone di **3 diverse tipologie** di fondi pensione che si differenziano a seconda del soggetto che li istituisce e da chi può aderirvi:



Fondi pensione chiusi

I fondi pensione chiusi sono così denominati perché **l'adesione è riservata solo a determinate categorie di lavoratori dipendenti** (ad esempio i lavoratori del settore metalmeccanico hanno un loro specifico fondo pensione così come i lavoratori del settore commercio, ecc.).



Fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti sono così definiti in quanto **chiunque vi può aderire indipendentemente dalla propria situazione lavorativa** (lavoratore dipendente, autonomo, libero professionista).



Piani individuali pensionistici (PIP)

I PIP sono dei **contratti di assicurazione sulla vita**, di ramo I (polizze tradizionali) o ramo III (cosiddette polizze Unit-linked) e sono istituiti esclusivamente da imprese assicurative. Al pari dei fondi pensione aperti, l'adesione è possibile per qualsiasi soggetto a prescindere dall'attività lavorativa svolta.

La contribuzione al fondo pensione

Nei **fondi pensione aperti e i PIP**, il lavoratore (se dipendente) può aderire **con o senza il TFR** mentre nel caso in cui aderisse ad un **fondo pensione chiuso**, è obbligato a versare tutto il **TFR** (i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28.04.1993 possono destinare al Fondo pensione la quota di TFR in misura ridotta).

Inoltre, se il lavoratore dipendente aderisce ad un **fondo chiuso**, previsto dal proprio CCNL, il datore di lavoro è obbligato a versare un ulteriore contributo a suo carico (dall'1% al 2,5% a seconda del CCNL applicato) oltre che un contributo a carico del lavoratore (dall'1% in su).

Se il lavoratore dipendente aderisce ad un fondo pensione aperto, il datore di lavoro non è obbligato a versare il contributo a suo carico.



Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

Prima di aderire ad un fondo pensione è importantissimo sapere che si tratta a tutti gli effetti di un **investimento finanziario** che, a seconda del **comparto di investimento** scelto, può essere più “aggressivo” o più “prudente”.

Si tratta, quindi, di una scelta da compiere dopo essersi adeguatamente informati.



Un lavoratore **entro 60 giorni dalla data di assunzione o comunque in qualsiasi altro momento della propria carriera lavorativa** può decidere cosa fare del proprio TFR:

- ▶ **Lasciare il TFR in azienda** e ritirarlo al termine del rapporto di lavoro (con **tassazione che varia dal 23% al 43%**)
- ▶ **Versare il TFR in un fondo pensione** (con **tassazione che varia dal 9% al 23%**) con un **ulteriore contributo a carico proprio + contributo a carico ditta**.



Cos'è il TFR?

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile il quale prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

La tassazione del TFR

SE LASCI IL TFR IN AZIENDA

Se si decide di non aderire ad un fondo pensione, **l'importo del TFR si compone di due quote:**

- ▶ La **quota di TFR**
- ▶ La **rivalutazione annua**

Questi due elementi sono soggetti a diverse tassazioni in quanto la rivalutazione viene tassata ogni anno mentre la quota maturata viene tassata al momento della liquidazione.

In linea di massima l'aliquota fiscale di tassazione separata a cui è soggetto il TFR è pari al **23% e può salire fino al 43%** (la tassazione separata viene applicata solamente alla quota di TFR, senza considerare la rivalutazione). Per calcolare l'aliquota definitiva della tassazione separata bisogna prendere in considerazione i redditi prodotti nei 5 anni precedenti al momento dell'erogazione del trattamento di fine rapporto e sulla media, calcolare l'imposta media in base agli scaglioni Irpef.



La rivalutazione del TFR viene effettuata ogni anno con un fisso pari al 1,5% + il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Su tale importo viene applicata un'**imposta sostitutiva pari al 17%** e viene calcolata ogni anno.

La tassazione del TFR

VERSATO IN UN FONDO PENSIONE

Se si decide di aderire ad un fondo pensione, l'importo del TFR si compone di due quote:

➤ **La quota di TFR** (+ i contributi a carico lavoratore e datore di lavoro se hai aderito ad un fondo pensione chiuso)

➤ **I rendimenti**

Questi due elementi sono soggetti a diverse tassazioni in quanto il rendimento viene tassato ogni anno mentre la quota maturata viene tassata al momento della liquidazione.

In questo caso viene applicata un'imposta sostitutiva con un'**aliquota massima del 15%** che, dopo il quindicesimo anno, si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo, **fino a raggiungere il 9%**.

L'aliquota fiscale agevolata è prevista per i versamenti effettuati da gennaio 2007 in poi. Per i versamenti effettuati prima di gennaio 2007 sono vigenti due sistemi di calcolo (fino al 31.12.2000 e dal 01.01.2001 al 31.12.2006) che sono simili alla tassazione del TFR lasciato in azienda. Nel caso in cui si chiedesse l'anticipo del fondo con la cd **RITA**, tutto il capitale viene tassato con l'aliquota agevolata.



I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all'**imposta del 20%** (più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario). Sulla quota del **rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli simili, la tassazione è fissata al 12,5%**.

La deduzione fiscale in fase di accumulo

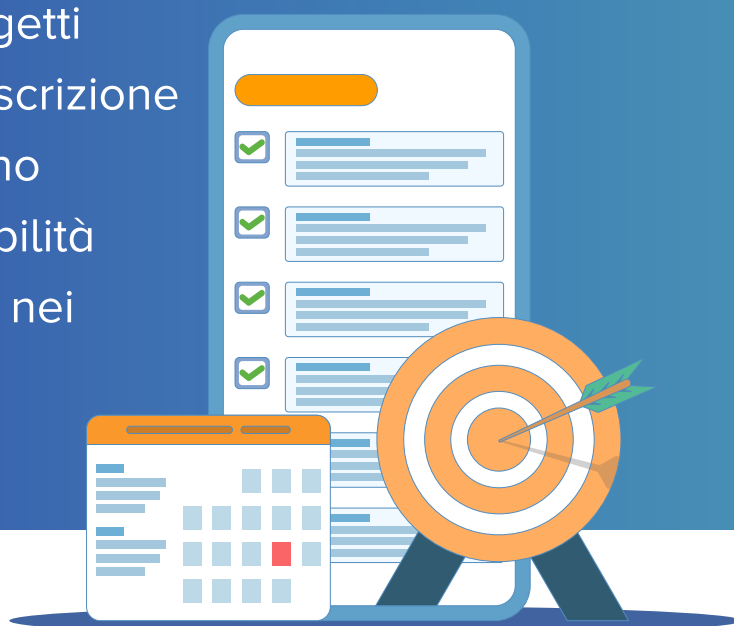
Se decidi di aderire ad un **fondo pensione**, ogni anno è possibile **dedurre** in linea generale fino ad un **massimo di 5.300,00 €** e concorrono a formare tale soglia:

- ▶ i contributi versati dal lavoratore;
- ▶ i contributi versati dal datore di lavoro;
- ▶ i contributi versati autonomamente al fondo (c.d. “versamenti volontari”);
- ▶ i contributi eventualmente versati in favore di un familiare fiscalmente a carico iscritto al fondo pensione.

È escluso il TFR in quanto assoggettato ad una tassazione separata.

Ulteriore deduzione fiscale per i lavoratori giovani

Il D.Lgs. 252 del 2005 (art. 8) prevede un interessante vantaggio fiscale per i più giovani, ovvero per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare solo dopo il 31 dicembre 2006. Infatti per questi soggetti se nei primi cinque anni di iscrizione al fondo pensione non hanno raggiunto il limite di deducibilità fiscale di 5.300,00 € annui, nei 20 anni successivi lo si può recuperare.





Se lasci il **TFR in azienda** puoi chiedere un **anticipo**, dopo **8 anni di lavoro** ed al **massimo al 70%** del TFR maturato.

Puoi chiedere l'anticipo una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e per spese sanitarie o per l'acquisto prima casa di abitazione (anche per i figli).

Anche quando si aderisce ad un **fondo pensione**, è **possibile chiedere un riscatto o anticipo** della propria posizione previdenziale maturata per i seguenti motivi:

1. RISCATTO

Con aliquota fiscale dal 9% al 15%

- **soggetti disoccupati** da minimo 12 e massimo 48 mesi (max **50%**)
- **soggetti in cassa integrazione** guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore (max **50%**)
- **soggetti disoccupati** da oltre 48 mesi (**100%**)
- **soggetti con un'invalidità permanente** che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (**100%**)

2. RISCATTO

Con aliquota fiscale del 23%

- Può essere chiesto il **riscatto del 100%** nel caso vengano meno i **requisiti di partecipazione al fondo** (es. cambio lavoro senza aver diritto ad una prestazione pensionistica). Tale possibilità deve essere regolata da ogni singolo fondo.



3. ANTICIPAZIONE

Con aliquota fiscale dal 9% al 15%

► Si può chiedere un **anticipo del 75%** della posizione individuale maturata per **sostenere spese sanitarie** conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (le spese sanitarie devono essere riconosciute da strutture pubbliche o convenzionate con il Ssn).

4. ANTICIPAZIONE

Con aliquota fiscale del 23%

Si può chiedere un **anticipo del 30%** della posizione individuale maturata **per ulteriori esigenze**. Tale possibilità deve essere regolata da ogni singolo fondo (**dopo 8 anni di adesione al fondo**).

Si può chiedere un **anticipo del 75%** della posizione individuale maturata per l'**acquisto e per la ristrutturazione della prima casa** di abitazione per sé e/o per i figli (**dopo 8 anni di adesione al fondo**).





5. PRELIEVI

Con aliquota fiscale dal 9% al 15%

► **Prelievi liberamente determinabili**

(“liquidità a chiamata”) Il fondo resta in gestione; l'aderente effettua prelievi entro il limite delle rate teoriche maturate della rendita a durata definita.

6. RENDITA A DURATA DEFINITA

Con aliquota fiscale dal 9% al 15%

- Rendita non vitalizia, erogata per un numero di anni pari alla speranza di vita residua (tabelle ISTAT). Importo ricalcolato periodicamente.

7. EROGAZIONE FRAZIONATA

Con aliquota fiscale dal 15% al 20%

- Restituzione dell'intero montante in forma rateizzata, simile alla RITA ma senza cessazione anticipata obbligatoria.



La pensione **un domani**

Inquadra
e vedi
la guida completa



La **prestazione erogabile in capitale** è pari al massimo al **50% del montante maturato**, il restante **50% viene erogato mediante rendita mensile**.

Può essere percepita interamente in capitale solo qualora la rendita calcolata sul 70% del montante finale, comprensivo di eventuali anticipazioni percepite e non reintegrate, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS.

I vecchi iscritti (aderenti prima del 29.04.1993) mantengono comunque la possibilità di percepire l'intera prestazione in capitale con l'applicazione del regime fiscale in vigore al 31.12.2006 con l'applicazione di un'aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR.

La **tassazione** varia in base al periodo di adesione. **Per la contribuzione versata dal 01.01.2007 va dal 9% al 15%.**

In caso di decesso, i soggetti nominati beneficiari della posizione previdenziale maturata possono chiedere un riscatto per decesso dell'aderente prima della pensione o una reversibilità della pensione integrativa.

RITA

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

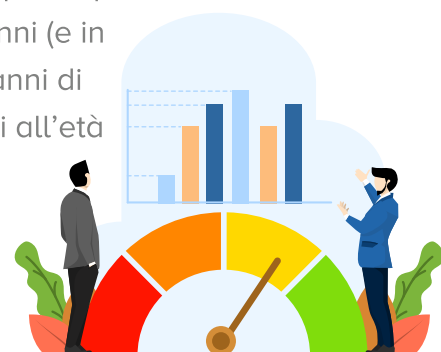
L'Aderente con almeno 5 anni di iscrizione al fondo, può richiedere una RITA se ha maturato almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza, ha cessato l'attività

lavorativa e mancano meno di 5 anni per raggiungere l'età per la pensione di vecchiaia.

Se l'Aderente ha cessato l'attività lavorativa da almeno 2 anni (e in questo caso non deve necessariamente aver maturato 20 anni di contributi) può richiedere la RITA anche se mancano 10 anni all'età per la pensione di vecchiaia.

L'aliquota fiscale che varia dal 15% al 9% viene applicata su tutto il montante (anche per i versamenti effettuati prima di gennaio 2007).

Inquadra
e vedi
la guida completa





**È incredibile il lavoro
che possiamo fare insieme.**

PAYROLL • AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE • WELFARE • PREVIDENZA

Viale dell'Industria, 21
35129 Padova (PD)
Tel. +39 **049 5224105**
E-mail info@cecchinatohr.it

CECCHINATOHr.IT

